

**"SOLIDARIETA'" 2017 – INTEGRAZIONE AL VERBALE DI ACCORDO DEL 22 DICEMBRE 2016
DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI RIORGANIZZAZIONE BNL E BPI 2017-2020**

Il giorno, ²³..... gennaio 2018, in Roma

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo (di seguito BNL o Capogruppo)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Ugl Credito, Uilca, Unisin Falcri-Silcea-Sinfub

Premesso che

- con Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016, stipulato con le Delegazioni Sindacali di Gruppo, è stata definita la "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e di Business Partner Italia SCpA – Società facenti parte del Gruppo Bancario BNL – e conseguenti tensioni occupazionali" – Scenario 2017-2020;
- nel predetto Verbale di Accordo, si è previsto, tra altre cose, di attuare per gli anni 2017 e 2018 interventi di riduzione di orario/sospensione di attività (c.d. "Solidarietà"), con corrispondente riduzione del trattamento economico, attraverso il concorso delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, 1° comma, lett. a), punto 2, del Decreto Interministeriale del 28.7.2014, n. 83486, nei limiti delle risorse disponibili presso il Fondo di Solidarietà di Settore per BNL e per BPI e con esclusione di oneri a carico delle Aziende interessate, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei costi, contemperando gli effetti sul piano sociale con le esigenze indotte dagli obiettivi del Piano, continuando a mantenere la massima attenzione possibile verso i lavoratori più giovani;
- alla luce di quanto sopra, la prestazione lavorativa di ciascun dipendente di BNL e BPI, appartenente a tutte le categorie di personale, è stata ridotta per gli anni 2017 e 2018 nelle misure previste nel menzionato Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016;
- da verifiche amministrative effettuate dalla Capogruppo, per l'anno 2017 è risultato un disallineamento sul numero di giornate previste a titolo di "Solidarietà" per tale anno e quelle effettivamente effettuate, a causa della mancata/parziale fruizione delle predette giornate da parte di lavoratori di BNL e di BPI;

convengono quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo;

2. le Parti, a fronte della mancata/parziale fruizione delle predette giornate di "Solidarietà" da parte di lavoratori di BNL e di BPI, ritengono comunque necessario garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi a suo tempo condivisi nel Verbale di riunione del 22 dicembre 2016 di chiusura della "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e di Business Partner Italia SCpA – Società facenti parte del Gruppo Bancario BNL – e conseguenti tensioni occupazionali" – Scenario 2017-2020;
3. a tale scopo, le Parti condividono quindi che, in via eccezionale, BNL e BPI provvedano, nei confronti dei lavoratori interessati, all'immediato inserimento delle predette giornate di "Solidarietà" 2017 – per la "quota" non fruita rispetto al quantitativo individuato per l'anno 2017, in relazione all'inquadramento, nel Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016 – nell'ambito della "Solidarietà" 2018, in aggiunta a quella prevista per tale anno, ai fini della relativa fruizione di tali giornate.

Fermo quanto previsto dal più volte menzionato Verbale di Accordo del 22 dicembre 2016, le Parti ritengono di dare facoltà ai lavoratori di BNL e di BPI di utilizzare un eventuale residuo ferie maturate negli anni precedenti e non godute e/o banca delle ore accumulate al 31/12/2016 a decurtazione delle giornate di "Solidarietà" 2017, confluite nell'ambito della "Solidarietà" 2018 ai sensi del comma che precede;

4. BNL e BPI invieranno quanto prima una specifica comunicazione ai dipendenti interessati informandoli di quanto convenuto al punto 3. che precede;
5. con riferimento, infine, alle modalità di fruizione della "Solidarietà" nel corso del 2018, le Parti, al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, concordano che la fruizione stessa debba avvenire, sia in BNL che in BPI, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno stesso.

Laddove, trascorso tale termine, residuino eventualmente giornate di solidarietà non fruita da parte dei dipendenti di BNL e di BPI, le predette Aziende – previa verifica tra le Parti stipulanti – provvederanno tempestivamente a fissare la/le data/e di effettiva fruizione della "solidarietà" entro i successivi 3 mesi, confermando la/le relativa/e data/e al dipendente, il quale dovrà rispettare la predetta individuazione, al fine di garantire l'effettivo raggiungimento degli obiettivi condivisi a tale titolo per gli anni 2017-2018 nel Verbale di riunione del 22 dicembre 2016.

La programmazione effettuata dall'Azienda per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ai sensi di quanto precede non potrà essere modificata. Esclusivamente in casi assolutamente eccezionali e non prevedibili e di comune intesa tra l'Impresa ed il lavoratore interessato, la concreta fruizione potrà essere riprogrammata, fermo che, in ogni caso, la fruizione stessa dovrà comunque avvenire entro il mese di dicembre 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nella qualità di Capogruppo

Le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI FIRST CISL FISAC/CGIL UGL CREDITO UNICA UNISIN Falcri-Silcea-Sinfub